



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 APRILE 2020, N. 72

Approvazione accordo quadro per l'accoglienza delle persone che, dall'estero, rientrano in Italia e devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 APRILE 2020, N. 72

Approvazione accordo quadro per l'accoglienza delle persone che, dall'estero, rientrano in Italia e devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020

II PRESIDENTE

In qualità di soggetto attuatore

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;

- la L.R. 7/2/2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 30/7/2015, n. 13 rubricata «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni» e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7/4/2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale);

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

le O.C.D.P.C. n. 631 del 6/2/2020, n. 633 del 12/2/2020, n. 635 del 13/2/2020, n. 637 del 21/2/2020, n. 638 del 22/2/2020 e n. 639 del 25/2/2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- il D.L. 6 del 23/2/2020 che prevede, all’art. 2, comma 2, che le Autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO IN PARTICOLARE l’art. 1 del Decreto n. 576/2020, sopra richiamato, che:

- nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- dispone che il Soggetto attuatore debba operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;

VISTI altresì:

- il proprio Decreto n. 27 del 4/3/2020, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, che stabilisce le misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l’acquisizione dei beni/servizi per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì che il Direttore dell’Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i relativi contratti;

- il proprio Decreto n. 42 del 20/3/2020 “Misure organizzative Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”;

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 10/4/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11/4/2020) prescrive che:

- chiunque intenda far ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, deve consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nella quale indica i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia ove soggiormerà per il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la predetta abitazione/dimora e il recapito telefonico presso il quale ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 4, comma 1);

- le persone che fanno ingresso in Italia, con le modalità di cui al capoverso precedente, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria territorialmente competente e sono sottoposte alla misura della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario per 14 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata all’atto dell’imbarco (art. 4, comma 3);

- qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato, non sia possibile, per una o più persone, raggiungere effettivamente l’abitazione o la dimora indicata, alla partenza, come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (art. 4, comma 4);

- le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento

di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, e sono sottoposte alla misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione (art. 4, comma 5);

- ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio che informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (art. 4, comma 6);

CONSIDERATO che il sistema di Protezione Civile, ai sensi del D.P.C.M., sopra richiamato, deve garantire determinate adeguate soluzioni alloggiative alle persone che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 4, commi 4 e 6, del medesimo D.P.C.M.;

DATO ATTO che nei giorni 3, 9 e 17 aprile 2020, nell'ottica di raggiungere l'urgente l'obiettivo indicato dal citato D.P.C.M., ossia di trovare nel settore ricettivo alberghiero le disponibilità alloggiative necessarie per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, si sono riuniti tramite video conferenza:

- per il Soggetto Attuatore della Regione Emilia-Romagna: i referenti dei competenti Servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e i referenti dei competenti Servizi della Direzione Cura della Persona Salute e Welfare;

- per il Sistema degli Albergatori: Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e Confesercenti Assohotel Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che le parti coinvolte, dopo ampio dibattito, e sentite le Aziende sanitarie di riferimento, hanno manifestato la necessità di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione che garantisca condizioni uniformi di ospitalità ed una tariffazione calmierata ed avente il contenuto riportato nello schema di accordo – quadro, allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del predetto schema di accordo – quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che si procederà alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali;

DATO ATTO dei pareri allegati;

DECRETA

1) di approvare lo schema di accordo quadro per dare accoglienza alle persone che, dall'estero, rientrano in Italia e devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, in allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di individuare quali soggetti ausiliari per la sottoscrizione e il monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare;

3) di trasmettere per la sottoscrizione l'accordo quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria (Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e Confesercenti Assohotel Emilia-Romagna);

4) di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa.

Il Presidente

Stefano Bonaccini



Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DELLE
PERSONE CHE, DALL'ESTERO, RIENTRANO IN ITALIA E
DEVONO SOTTOPORSI A SORVEGLIANZA SANITARIA ED
ISOLAMENTO FIDUCIARIO, AI SENSI DEL D.P.C.M. 10 APRILE
2020

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI 2020

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE (C.F. 91278030373)**, rappresentata dalla
dott.ssa Rita Nicolini, domiciliata per la carica a Bologna in viale Silvani
6 (**per brevità, più avanti, Agenzia Regionale**) in qualità di Soggetto
Ausiliario del Presidente della Regione, nominato Soggetto Attuatore ai
sensi del Decreto 576 del 23.02.2020

E

**LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
WELFARE** (più avanti, per brevità, Direzione Generale) rappresentata
dalla dott.ssa **Petropulacos Kyriakoula**, domiciliata per la carica in
Bologna, Viale Aldo Moro 21

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI
CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI
ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA**

PREMESSO:

	-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato,	
	per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al	
	rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti	
	virali trasmissibili;	
	- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di	
	protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario	
	connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali	
	trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento	
	della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1,	
	coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché	
	gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo	
	per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla	
	prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;	
	-le O.C.D.P.C. n. 631 del 6.02.2020, n. 633 del 12.02.2020 n.635 del	
	13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del	
	25.02.2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in	
	relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso	
	all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;	
	- il D.L. 6 del 23.02.2020 che prevede, all'art. 2, comma 2, che le Autorità	
	competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione	
	dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da	
	COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;	
	- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del	
	23.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione	
	Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima per il	
		2

	coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali	
	competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito	
	dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;	
	- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del	
	04.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce le misure	
	organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento	
	di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di	
	avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la	
	Protezione Civile per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte	
	all'emergenza epidemiologica da COVID-1, stabilendo, altresì che il	
	Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i	
	relativi contratti;	
	-il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del	
	20.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce di avvalersi	
	delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e	
	servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in	
	particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari	
	delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali	
	Rappresentanti, adottano gli atti necessari.	
	EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 10.04.2020 (pubblicato sulla G.U.	
	n. 97 del 11.04.2020) prescrive che:	
	- chiunque intenda far ingresso nel territorio nazionale , tramite	
	trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre,	
	deve consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, una dichiarazione ,	
	resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, nella quale indica i	
		3

	motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della	
	dimora in Italia ove soggiorerà per il periodo di sorveglianza	
	sanitaria e isolamento fiduciario , il mezzo privato che verrà	
	utilizzato per raggiungere la predetta abitazione/dimora e il recapito	
	telefonico presso il quale ricevere le comunicazioni durante l'intero	
	periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 4,	
	comma 1);	
	- le persone che fanno ingresso in Italia, con le modalità di cui al	
	capoverso precedente, anche se asintomatiche sono obbligate a	
	comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della	
	Azienda Sanitaria territorialmente competente e sono sottoposte alla	
	misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per	
	14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata all'atto dell'imbarco	
	(art. 4, comma 3);	
	- qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato,	
	non sia possibile, per una o più persone, raggiungere	
	effettivamente l'abitazione o la dimora indicata, alla partenza,	
	come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza	
	sanitaria e isolamento fiduciario, l'Autorità sanitaria competente per	
	territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale	
	che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il	
	luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento	
	fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte	
	alla predetta misura (art. 4 , comma 4);	
		4

	-le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o	
	privato, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare	
	immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione	
	della Azienda Sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel	
	territorio nazionale, e sono sottoposte alla misura della sorveglianza	
	sanitaria e dell'isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione	
	o la dimora indicata nella medesima comunicazione (art. 4, comma	
	5);	
	- ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata	
	come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza	
	sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a	
	comunicarlo all' Autorità sanitaria competente per territorio che	
	informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in	
	coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il	
	luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento	
	fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte	
	alla predetta misura (art. 4, comma 6);	
	DATO ATTO che la l'Agenzia Regionale, ai sensi del D.P.C.M., sopra	
	richiamato, deve garantire adeguate soluzioni alloggiative alle persone	
	che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 4, commi 4 e 6, del medesimo	
	D.P.C.M.;	
	RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO	
	QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE	
	RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:	
		5

	- condizioni uniformi di ospitalità;	
	- una tariffazione calmierata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE,	
	CONVENGONO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 (Finalità)	
	Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a	
	parità di condizioni, presso le Strutture Ricettive, presenti sul territorio	
	della Regione Emilia-Romagna, alle persone che devono sottoporsi alla	
	misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario, ai sensi	
	del D.P.C.M. 10.04.2020.	
	Il presente Accordo - quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive	
	ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse,	
	ospitare anche altri utenti , né sostituisce eventuali accordi in essere	
	a livello territoriale.	
	Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro,	
	e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità	
	inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e la persona sottoposta a	
	vigilanza sanitaria e isolamento fiduciario presso la struttura stessa.	
	Per dare esecuzione al presente accordo l'Agenzia Regionale, per il	
	tramite del Servizio territorialmente competente:	
	- contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori	
	(Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia	
	Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna) territorialmente	
	competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché	
	collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui	
		6

	al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di	
	interesse, con classificazione minima “tre stelle”;	
	- segnala alla AUSL territorialmente competente i nominativi delle	
	persone ospitate e la Struttura Ricettiva ospitante.	
	Art 2 (Oneri a carico della Struttura Ricettiva)	
	Il gestore della struttura ricettiva ospitante s’impegna a fornire, alla	
	tariffa pro-capite giornaliera sottoindicata, ritenuta congrua, uno dei	
	seguenti trattamenti:	
	-pensione completa (50,00 Euro + IVA);	
	- pernottamento e prima colazione (35,00 Euro + IVA)	
	Per i bambini fino a 12 anni la tariffa è ridotta del 50%.	
	Inoltre il gestore s’impegna a garantire:	
	- l’alloggio in camera singola (o doppia in caso di presenza di minori o	
	di persona disabile che abbia bisogno di assistenza), provvista di servizi	
	igienici e dotata di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamnento, acqua	
	calda/fredda;	
	- la somministrazione giornaliera dei pasti principali (colazione,	
	pranzo e cena) per ogni ospite che opti per la pensione completa,	
	qualora la Struttura Ricettiva sia disponibile ad erogare il servizio di	
	ristorazione. L’erogazione dei pasti potrà avvenire direttamente o	
	avvalendosi di un servizio di catering esterno, in entrambi i casi in	
	porzioni singole, secondo gli standard dell'albergo, con possibilità, per	
	l’ospite, di scegliere tra due proposte, sia a pranzo che a cena.	
	I pasti verranno lasciati fuori dalla stanza dell’ospite negli orari	
	convenuti;	
		7

	- la somministrazione della colazione nel caso in cui l'ospite opti per	
	il trattamento di solo pernottamento (o la Struttura Ricettiva offra solo	
	questo servizio); la colazione verrà lasciata fuori dalla stanza dell'ospite	
	nell'orario convenuto. Il pranzo e la cena, ordinati dall'ospite	
	autonomamente, all'esterno della Struttura, entro le fasce orarie stabilite	
	dal medesimo gestore, verranno lasciati fuori dalla stanza dell'ospite a	
	cura del personale della Struttura ricettiva;	
	- la somministrazione di 1 litro e ½ di acqua al giorno per ogni ospite;	
	- la consegna ad ogni ospite di un apposito kit per le pulizie giornaliere	
	della camera (il kit deve essere igienizzato ad ogni cambio ospite);	
	- la consegna del cambio, almeno settimanale, della biancheria da	
	camera e da bagno unitamente alla fornitura di appositi sacchi ove	
	conferire la biancheria sporca (l'ospite dovrà provvedere	
	autonomamente a mettere il sacco fuori dalla stanza per il ritiro da parte	
	del personale della Struttura Ricettiva);	
	- il ritiro dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi nella raccolta	
	indifferenziata, come indicato dal AUSL;	
	- l'igienizzazione, ad ogni cambio ospite, di tutti i componenti presenti	
	della "bed line", quali: cuscino, coprimaterasso, coperte, copriletti,	
	federe, lenzuoli, asciugamani, tappetini bagno, ecc., tramite l'operatore	
	individuato dal gestore.	
	Il gestore della struttura ricettiva non è responsabile dell'eventuale	
	violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario da parte dell'ospite.	
	Il gestore segnala l'allontanamento dell'ospite dalla Struttura, o il	
	comportamento non corretto (uscita dalla stanza durante l'isolamento	
		8

	fiduciario senza giustificato motivo) al 112.	
	Nei casi sopra descritti il gestore ha la facoltà di risolvere il contratto con	
	l'ospite purchè avvisi il referente AUSL e l'Agenzia Regionale e	
	provveda al check-out dopo che l'Agenzia o la AUSL hanno trovato una	
	diversa sistemazione alloggiativa per l'ospite.	
	Art. 3 (Oneri a carico della AUSL territorialmente competente)	
	La AUSL territorialmente competente:	
	- provvede alla sorveglianza sanitaria delle persone ospitate;	
	- indica, alla Struttura Ricettiva, un proprio referente al quale rivolgersi	
	per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli ospiti;	
	- trasferisce, all'Ospedale più vicino o comunque ad altra Struttura	
	idonea, l'ospite che manifesti i sintomi da COVID-19, durante la	
	permanenza presso la Struttura Ricettiva;	
	- attesta, alla fine del periodo di emergenza, che la struttura recettiva,	
	dal punto di vista dell'avvenuta sanificazione, è in regola per	
	l'accoglienza in sicurezza degli ospiti.	
	Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)	
	Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa	
	di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.	
	La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo	
	quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche	
	disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta	
	e della relativa accettazione.	
	Art. 5 (Fatturazione)	
	La Struttura Ricettiva emette fattura, sulla base del prezzario ivi	
		9

	stabilito, per i giorni di effettiva permanenza, direttamente nei confronti	
	dell'ospite, come espressamente previsto dal citato D.P.C.M. 10/4/2020	
	Art. 6 (Controversie e Foro competente)	
	Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente	
	accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione,	
	l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via	
	amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad	
	sperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria	
	Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il	
	Foro di Bologna.	
	Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)	
	Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è	
	soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del	
	T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese	
	della parte che vi ha interesse.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Dott.ssa Rita Nicolini (firmato digitalmente)	
	per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della	
	Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 27/2020	
	Dott.ssa Petropulacos Kyriakoula (firmato digitalmente)	
	per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della	
	Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 42/2020	
	Le Associazioni di Categoria degli albergatori:	
	Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio	
	Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna	
		10

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.